Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 31 agosto 1970 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1970, n. **623**.

Autorizzazione al fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste ad acquistare un complesso immobiliare.

N. 623. Decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni e indennità per il personale della Cassa di risparmio di Trieste viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 485.000.000 il complesso immobiliare costituito da due villini con aree annesse sito in Roma alla via dei Colli Portuensi, 189, di proprietà della « S.A.R.E. - Società azionaria romana edile », con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 47. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 giugno 1970, n. **624**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della Presentazione di Maria al Tempio e di S. Martino, nel comune di Zignago.

N. 624. Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Luni, ossia La Spezia, Sarzana e Brugnato, in data 1° novembre 1969, col quale sono state unite temporaneamente « aeque principaliter » le parrocchie della Presentazione di Maria al Tempio in frazione Sasseta del comune di Zignago (La Spezia) e di S. Martino in frazione Torpiana dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 52. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

L'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622 « Provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia, integrazioni delle disposizioni per l'assistenza ai profughi, nonchè disposizioni in materia previdenziale a favore dei cittadini italiani che hanno svolto attività lavorativa in Libia e dei loro familiari », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217, in data 28 agosto 1970, è così rettificato: « Gli ordinativi di pagamento collettivi emessi dalla prefettura e localizzati presso la coesistente sezione di tesoreria provinciale possono essere resi esigibili anche presso gli uffici doganali del porto di sbarco o presso gli uffici postali centrali e periferici, anche siti in capoluoghi di provincia a prescindere dai limiti di somma stabiliti da particolari disposizioni ».

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1970.

Approvazione del regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto l'art. 8 della suddetta legge che detta norme relative al regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1959, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;

Considerato che la normativa contenuta nel suddetto regolamento-tipo risulta superata dall'evoluzione in atto dei sistemi di organizzazione e di funzionamento dei mercati stessi e delle relative attività commerciali;

Considerato che il regolamento-tipo in questione necessita, altresì, d'essere adeguato e uniformato alle disposizioni nazionali e comunitarie finora emanate in materia di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;

Sentita l'apposita commissione centrale mercati - sezione ortofrutticoli, di cui all'art. 14 della citata legge n. 125;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'allegato regolamento-tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli ed è abrogato quello di cui alle premesse, approvato con decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Il presente decreto, unitamente al nuovo regolamento-tipo allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Art. 1.
Definizione del mercato

Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati e comunque conservati o trasformati siti in . . costituiscono il mercato per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nella legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il regolamento di mercato indicherà per le singole merci i quantitativi minimi per ciascun acquisto.

Art. 2.
Gestione del mercato

Il mercato è gestito da . .

I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del mercato e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.

Art. 3.
Commissione di mercato

Per l'esercizio dei compiti previsti dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, e dal presente regolamento è costituita una commissione presieduta dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Qualora il presidente della camera non ritenga di poter assumere la presidenza della commissione delega, di massima, nei casi in cui il mercato è gestito dal comune, il sindaco o l'assessore all'annona.

La commissione è composta, oltre che dal presidente, dai seguenti altri membri nominati dal prefetto:

1) tre rappresentanti del comune, eletti, a norma di legge, dal Consiglio comunale fra i suoi componenti;

2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, designato dalla giunta camerale fra i suoi componenti o fra i funzionari della camera stessa;

3) due rappresentanti degli organi provinciali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4) l'ufficiale sanitario;

5) tre produttori ortofrutticoli di cui almeno uno in rappresentanza delle organizzazioni cooperativistiche ove esistano;

6) un commerciante all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

7) un commissionario o un mandatario di mercato;

8) un commerciante al minuto di prodotti ortofrutticoli;

9) tre consumatori su terne indicate dalle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori;

10) un abituale operatore con i mercati esteri in prodotti ortofrutticoli, ove se ne ravvisi l'opportunità in relazione alla attività di mercato;

11) due rappresentanti delle coooperative di consumo;

12) un rappresentante degli industriali che provvedono alla conservazione o trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

13) due rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

A partecipare ai lavori della commissione possono essere chiamate persone esperte nelle questioni da trattare senza diritto di voto.

La scelta dei componenti la commissione di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 10), 12) e 13) è fatta dal prefetto tra le persone designate dalle rispettive associazioni provinciali di categoria.

I rappresentanti delle cooperative sono scelti tra le persone designate dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute.

La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere confermati.

La commissione ha facoltà di eleggere nel proprio seno una Giunta di mercato, presieduta dal presidente della commissione stessa, e composta dai seguenti membri:

1) un rappresentante del comune;

2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

3) un rappresentante dei commercianti all'ingrosso o commissionari;

4) un rappresentante dei produttori;

5) l'ufficiale sanitario;

6) un rappresentante dei commercianti al minuto.

La commissione determinerà le norme relative alla durata in carica e quelle necessarie al funzionamento della giunta.

La giunta di mercato è competente ad esprimere pareri sui problemi che le siano sottoposti dalla commissione di mercato e ad adempiere a qualsiasi altro compito demandatole dalla commissione medesima nei limiti delle norme stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

Alle sedute della commissione e della giunta partecipa, con voto consultivo, anche il direttore di mercato, di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui il mercato non sia gestito dal comune, può essere chiamato a partecipare alle sedute della giunta di mercato, senza diritto di voto, un rappresentante dell'ente gestore.

Ai componenti la commissione spetta, per ogni giornata di partecipazione alle relative sedute, un gettone di presenza nella misura prevista dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Ai membri della commissione non dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, che non risiedano nel luogo ove si tengono le adunanze, spetta, inoltre, il rimborso delle spese di viaggio in prima classe — su presentazione del relativo biglietto — nonchè una diaria giornaliera con le modalità stabilite dalla legge 15 aprile 1961, n. 291, e successive modificazioni ed integrazioni e nell'entità prevista dalla legge stessa per gli impiegati dello Stato con qualifica di direttore di sezione. Ai membri dipendenti dallo Stato o da enti pubblici, spetta invece il trattamento previsto dai rispettivi ordinamenti.

La spesa per il funzionamento della commissione è a carico della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

Un dipendente dell'Ente gestore, quale segretario della commissione, redige verbale di ciascuna riunione che deve essere letto ed approvato nella riunione successiva, trascritto nell'apposito registro e firmato dal presidente e dallo stesso segretario.

Copia delle deliberazioni adottate dalla commissione e dalla Giunta con i verbali delle sedute è trasmessa all'ente gestore e al direttore del mercato a cura del segretario.

Art. 4.
Direttore del mercato

Al mercato è preposto un direttore che è responsabile del funzionamento del mercato stesso; la sua nomina è fatta dall'ente che gestisce il mercato.

Nei mercati delle città capoluogo di provincia e in quegli altri riconosciuti di particolare importanza economica dalla commissione provinciale di vigilanza, sono ammessi a concorrere alla nomina a direttore di mercato coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze agrarie o di lauree equipollenti. Per la nomina negli altri mercati è richiesto il titolo di studio della scuola media superiore.

Indipendentemente dal titolo di studio, sono ammessi ai concorsi di cui al precedente comma anche coloro che dimostrino di avere svolto soddisfacentemente funzioni di direttore o di vice direttore da almeno cinque anni.

La nomina avviene a seguito di concorso pubblico per titoli e per esami, bandito dall'ente gestore del mercato, sentita la commissione di mercato. L'esame consiste in un colloquio, che i candidati debbono sostenere innanzi ad una commissione, la cui nomina è fatta dallo stesso ente gestore ed approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.

Oggetto del colloquio, secondo quanto verrà precisato nel bando di concorso, sarà il commercio, il trasporto e la conservazione dei prodotti trattati nel mercato e la legislazione relativa,

specialmente attinente alle norme igieniche, nonchè elementi di diritto costituzionale, amministrativo e penale, della legislazione del lavoro e previdenza sociale, della legislazione concernente la disciplina delle aziende individuali e societarie.

Qualora l'ente gestore intenda nominare direttore del mercato persona che già svolge tale funzione in altro mercato di analoga importanza da almeno un biennio, a seguito di nomina o di conferma ai sensi del presente articolo, l'assunzione può essere sempre fatta per chiamata diretta ed a prescindere dal possesso del requisito del titolo di studio.

Il direttore del mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni. Egli non può effettuare consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, ne svolgere attività commerciale od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente gestore con le funzioni da lui svolte nel mercato stesso.

Il trattamento economico e giuridico del direttore è regolato dall'ente gestore.

Qualora il mercato sia gestito da enti pubblici, fermi restando i requisiti stabiliti per la nomina dai commi precedenti, lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono disciplinati dalle disposizioni riguardanti il personale di tali enti. Comunque il trattamento economico dei direttori di mercato di città capoluogo di provincia e di quegli altri riconosciuti di particolare importanza economica gestiti da enti pubblici, dovrà essere pari a quello riservato ai funzionari della carriera direttiva preposti ad una unità amministrativa.

Nei mercati nei quali il movimento delle merci supera il milione di quintali di derrate all'anno, è obbligatoria la nomina di un vice direttore con le modalità previste per la nomina del direttore.

I direttori di mercato che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultino in funzione da almeno un anno, debbono essere confermati senza concorso, anche se non in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo, purchè abbiano dato buona prova di capacità e non ostino motivi disciplinari.

Art. 5.

Personale addetto al mercato

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio dei suoi compiti, da personale impiegatizio ed operaio gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'ente gestore in relazione alle effettive necessità funzionali del mercato stesso.

Nel regolamento di ciascun mercato saranno indicate le disposizioni riguardanti il rapporto d'impiego o di lavoro ed il trattamento economico, in relazione alla natura giuridica dell'ente gestore.

Art. 6.

Funzionamento e compiti della commissione di mercato

La commissione di cui al precedente articolo 3, è convocata dal presidente di regola una volta al mese ed ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga necessario, oppure ne venga avanzata richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti.

Gli inviti di convocazione, recanti l'ordine del giorno, devono prevedere la prima e la seconda convocazione e devono pervenire ai membri della commissione almeno cinque giorni prima della data di convocazione. Le sedute sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti la commissione.

Tutte le deliberazioni, sia di prima che di seconda convocazione, sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Con le stesse modalità si provvede per la convocazione della Giunta di mercato di cui al precedente art. 3.

I membri della commissione o della giunta, che senza giustificato motivo non partecipano a tre riunioni consecutive, sono dichiarati decaduti.

La commissione ha il compito di:

1) stabilire il numero dei posteggi, di cui il mercato è capace, in relazione allo spazio totale disponibile e a quello che può occupare ciascun posteggio, precisando la parte di superficie riservata ai produttori ed eventualmente quella destinata a venditori occasionali. Nella determinazione della superficie di ciascun posteggio fisso del mercato si dovrà tener conto della capacità degli impianti, delle attrezzature e delle dimensioni necessarie a garantire la funzionalità del posteggio e lo sviluppo di una congrua attività commerciale dell'azienda;

2) esprimere parere in merito alle tariffe dei servizi di mercato, proposte dall'ente che gestisce il mercato e soggette all'approvazione del comitato provinciale dei prezzi;

3) proporre all'ente che gestisce il mercato le modifiche ed i miglioramenti da apportare alle attrezzature e ai servizi del mercato stesso, ai fini di assicurare la massima possibile efficienza funzionale anche sotto l'aspetto igienico-sanitario;

4) proporre all'ente gestore le modifiche da apportare al regolamento di mercato, in base alle necessità accertate, per un più aderente funzionamento del mercato stesso alle esigenze delle attività commerciali che vi si svolgono;

5) deliberare la sanzione della sospensione fino ad un massimo di tre mesi nei confronti degli operatori del mercato, secondo quanto stabilito dall'art. 15 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e ratificare la sanzione disposta, in casi gravi ed urgenti, dal direttore del mercato, in base al secondo comma dello stesso articolo della sopracitata legge;

6) provvedere a fissare l'organico del personale dipendente dall'ente gestore necessario al funzionamento dei servizi del mercato, su proposta del direttore del mercato;

7) esercitare ogni altra attribuzione prevista dalla legge 25 marzo 1959, n. 125 e dal presente regolamento.

Al fine di consentire alla commissione provinciale di vigilanza lo svolgimento dei compiti previsti dalla legge, la commissione di mercato provvede:

a) a riferire elementi e valutazioni in ordine ad accertamenti e controlli effettuati nell'ambito del mercato;

b) ad inviare notizie dei provvedimenti così come risultano dai verbali delle proprie riunioni;

c) a comunicare eventuali rilievi e deficienze sulle irregolarità riscontrate nell'esercizio del commercio all'ingrosso nello ambito della provincia.

Art. 7.

Compiti del direttore di mercato

Il direttore del mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato stesso e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente regolamento, nonchè a quelle impartite al riguardo dall'ente gestore e alle decisioni nella sua competenza adottate dalla commissione di mercato.

Egli è il capo del personale, sovraintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'ente gestore le sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel regolamento del personale.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:

1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;

2) curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del mercato;

3) vigilare perchè non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del mercato;

4) accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino in armonia con le norme previste dal regolamento;

5) intervenire per dirimere equamente le eventuali divergenze sorte nell'ambito del mercato;

6) autorizzare, in casi eccezionali, l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;

7) proporre all'ente gestore o alla commissione di mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonchè il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;

8) accertare, in base alle norme vigenti, che le merci, i veicoli e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti;

9) accertare, a richiesta degli operatori alle vendite assegnatari di posteggi fissi, rilasciandone certificazione, la specie, la qualità e, ove occorra, la varietà della merce;

10) vigilare perchè l'attività dei commissionari, dei mandatari e degli astatori si svolga secondo le norme di legge e di regolamento;

11) vigilare perche non vengano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perchè vengano impedite eventuali frodi;

12) eseguire e disporre saltuarie ispezioni nelle ore di chiusura ed in particolare in quelle notturne;

13) in casi particolari ed urgenti adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone all'ente gestore ed alla commissione di mercato;

14) curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;

15) curare nel quadro delle attrezzature di mercato la buona conservazione dei prodotti, di cui al successivo art. 47;

16) curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli organi sanitari, di cui al successivo art. 12;

17) emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;

18) svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari nonchè dal presente regolamento.

Il direttore ha facoltà di allontanare dal mercato le persone che si rifiutino di sottostare alle norme della legge e del regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del mercato. Tale disposizione non si applica nei confronti degli operatori del mercato e del personale ad esso addetto.

Art. 8.
Rilevazioni statistiche e prezzi

Le rilevazioni statistiche da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto centrale di statistica riguardano sia le quantità delle singole merci introdotte nel mercato, sia il prezzo di vendita delle medesime nelle contrattazioni realizzate in seno al mercato.

La rilevazione statistica delle quantità è basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nei mercati. Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e cioè: indicazione esatta della specie merceologica (varietà, qualità, etc.), della quantità e della provenienza.

La rilevazione dei prezzi, a cui deve provvedere la direzione del mercato viene effettuata a mezzo di intervistatori scelti tra i dipendenti all'uopo qualificati, i quali durante tutto il periodo delle vendite intervisteranno gli operatori per raccogliere dagli stessi i prezzi praticati.

Per ogni prezzo rilevato, l'intervistatore dovrà registrare, oltre al prezzo, anche la qualità e la varietà della merce, cui i prezzi si riferiscono, ed il nome dell'operatore che ha fornito l'indicazione.

La direzione del mercato ha la facoltà di effettuare controlli in analogia a quanto disposto, per altri fini, all'ultimo comma dell'art. 45.

L'istituto centrale di statistica può effettuare controlli sulla esattezza delle rilevazioni e, in caso di necessità, può disporre d'intesa con l'Ente gestore, apposite rilevazioni in merito a particolari aspetti del movimento delle merci introdotte in mercato.

I dati individuali rilevati in conformità alle istruzioni dello Istituto centrale di statistica sono soggetti al segreto di ufficio e non possono essere comunicati a chicchessia per qualsiasi motivo. I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, dovranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.

Art. 9.
Polizia del mercato

L'ordine pubblico nel mercato è assicurato dai competenti organi di polizia.

Art. 10.
Servizio di verifica del peso

Nell'interno del mercato è posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature presso i venditori.

La direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o allo atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.

Art. 11.
Gestione dei servizi

L'ente gestore provvede, sia direttamente, sia mediante concessione, ai seguenti servizi di mercato:

1) servizio di pulizia del mercato;

2) servizio di bar e ristoro;

3) servizio di posteggio per biciclette, cicli a motore, autocarri, automobili, carri a trazione animale o altri mezzi di trasporto;

4) ogni altro servizio ausiliario del mercato.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e la ditta concessionaria.

La ditta concessionaria non può cedere il servizio assunto sotto pena di decadenza.

Art. 12.
Servizio igienico-sanitario

Al servizio di vigilanza igienico-sanitario nonchè all'accertamento della commestibilità dei prodotti ortofrutticoli immessi nel mercato, provvedono i competenti organi provinciali e comunali di sanità, facendo osservare le norme vigenti e che saranno impartite dal Ministero della sanità anche in materia di igiene del suolo e dell'abitato.

I detti organi possono dichiarare non idonee all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporne la distruzione o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla direzione del mercato.

Art. 13.
Facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio e trasporto all'interno del mercato sono eseguite da facchini liberi in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dall'ente gestore, su proposta del direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel mercato e la commissione di mercato.

Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.

Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.

Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il direttore di mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.

Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla direzione del mercato.

I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del mercato, debbono avere compiuti il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.

L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.

Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede l'ente gestore, su proposta del direttore, sentiti la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.

I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, ed approvata dal comitato provinciale dei prezzi.

Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera nè possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.

Durante la loro permanenza nel mercato all'ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.

I facchini possono liberamente unirsi in cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le leggi vigenti.

Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purchè dimostrino di aver provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.

I facchini liberi che contravvengono alle disposizioni del presente regolamento e a quelle emanate dal direttore del mercato nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del mercato, sono passibili delle seguenti sanzioni:

a) la diffida scritta od orale disposta dal direttore;

b) la sospensione dal mercato da uno a quindici giorni disposta dal direttore;

c) nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e la espulsione dal mercato disposta dall'ente gestore, su proposta del direttore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione dell'addebito all'interessato.

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.

Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto *c*), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.

Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del mercato lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini liberi, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.

La convenzione è approvata dall'ente gestore ed è resa esecutiva dal direttore del mercato, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini liberi e degli operatori di mercato.

Art. 14.

Pesatura dei prodotti

Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.

La direzione del mercato pone a disposizione degli operatori economici un servizio di pesatura.

Art. 15.

Tariffe

Le tariffe dei servizi di mercato, anche di quelli dati in concessione, sono proposte dall'ente gestore sentito il parere della commissione di mercato ed approvate dal comitato provinciale dei prezzi.

Le tariffe anzidette sono, a cura del direttore di mercato, esposte in luoghi adatti e, comunque, in tutti i posteggi di vendita, in modo che coloro che operano nel mercato possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese. Le somme eventualmente pagate in più sono ripetibili.

Il direttore del mercato può sospendere dal mercato stesso coloro che contravvengono a quanto disposto nel comma precedente, salvo ratifica da parte della commissione di mercato.

Art. 16.

Cassa di mercato

L'ente gestore, entro il recinto del mercato, pone a disposizione della cassa di mercato, con ingresso nel mercato stesso, i locali occorrenti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 12 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nei mercati dove se ne ravvisi l'opportunità, sentita la commissione di mercato, potrà essere istituito apposito « Fondo di garanzia » per agevolare l'effettuazione di operazioni creditizie da parte della Cassa di mercato in favore degli operatori del mercato stesso.

Le modalità per la costituzione ed i limiti entro cui il « Fondo » deve essere contenuto sono stabiliti dalla commissione di mercato, che esercita inoltre il controllo sulla gestione del fondo stesso.

Non può farsi obbligo agli operatori commerciali di fare ricorso alla Cassa di mercato.

Art. 17.

Responsabilità

Salve ed impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualunque titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del mercato.

Gli operatori ed i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati all'ente gestore.

A loro carico il direttore del mercato può adottare le sanzioni, di cui al presente regolamento.

Art. 18.

Venditori

Sono ammessi alle vendite nel mercato:

a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

b) i produttori ortofrutticoli, singoli o associati, anche se non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

c) i consorzi e le cooperative di produttori o di commercianti di prodotti ortofrutticoli;

d) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

e) gli enti di colonizzazione;

f) gli enti comunali di consumo.

g) le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967.

Art. 19.

Compratori

Sono ammessi agli acquisti nel mercato:

a) i commercianti all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli;

b) i commercianti al minuto di prodotti ortofrutticoli;

c) gli industriali che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli;

d) le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo ed i gestori di alberghi e ristoranti;

e) gli enti comunali di consumo.

Entro l'orario stabilito dall'art. 33 del presente regolamento sono ammessi i consumatori che, presso i produttori, possono effettuare anche acquisti per quantitativi inferiori a quelli minimi stabiliti dal regolamento di mercato.

Art. 20.

Commissionari, mandatari ed astatori

Sono ammessi ad operare nel mercato, per le vendite e per gli acquisti, anche commissionari e mandatari che abbiano prestato all'ente gestore cauzione fruttifera non inferiore a lire 200.000 in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa oppure mediante fidejussione bancaria.

L'importo della cauzione intestata all'operatore è fissato dall'ente gestore, tenuto conto dell'importanza del mercato e sentita la commissione di mercato. La cauzione resta vincolata per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel mercato.

I commissionari e i mandatari, operanti fuori mercato, debbono versare la cauzione al comune per l'importo e con le modalità da questo stabiliti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Per le vendite effettuate con il sistema dell'asta pubblica, sono ammessi ad operare nel mercato anche astatori.

Art. 21.

Accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato dal direttore di mercato attraverso l'esame della seguente documentazione:

a) certificazione dell'iscrizione negli albi di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125;

b) certificazione, da rilasciare dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato previ gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate negli articoli 18 e 19 lettere b), c) e d), qualora si tratti di persone non sottoposte all'obbligo della iscrizione negli albi di cui alla lettera a) del presente articolo.

Art. 22.

Documento per l'accesso al mercato

Il direttore del mercato rilascia a tutte le persone ammesse al mercato apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, bollata e dallo stesso direttore firmata.

Nella tessera devono essere indicate:

a) le generalità del titolare;

b) il titolo di ammissione al mercato;

c) il periodo di validità.

Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.

Il direttore del mercato puo autorizzare eccezionalmente l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.

Avverso il mancato rilascio della tessera è ammesso ricorso alla commissione di mercato, che decide entro trenta giorni con provvedimento definitivo.

Art. 23.

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

Le organizzazioni di produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, non iscritti all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltrechè personalmente, anche a mezzo di familiari o di persone dipendenti dall'azienda, preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.

Le organizzazioni dei produttori di cui alla legge n. 622 del 27 luglio 1967, i consorzi e le cooperative di produttori, nonchè altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purchè soci o dipendenti regolarmente assunti.

I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce, purchè iscritti all'albo dei commissionari di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggi di vendita, durante le contrattazioni possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del mercato. Le eventuali rivendite di tali prodotti nell'ambito del mercato debbono essere immediatamente notificate al direttore del mercato stesso.

I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato il commercio dei prodotti oggetto dell'attività del mercato nel quale operano, nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.

Nel caso che un operatore riceva considerevoli quantità di determinati prodotti, potrà incaricare altre ditte commissionarie operanti nel mercato stesso, della vendita delle derrate ricevute, dandone immediatamente comunicazione al direttore del mercato.

Art. 24.

Destinazione dei posteggi

I posteggi fissi sono di preferenza destinati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari e mandatari, iscritti agli albi, di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli, di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 622, ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.

Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, deve essere riservata dalla commissione di mercato una parte adeguata dello spazio esistente, in relazione alle esigenze ed alla natura del traffico nel mercato.

Art. 25.

Assegnazione dei posteggi

I posteggi fissi, per attività a carattere continuativo, sono assegnati dall'ente gestore del mercato agli operatori di cui agli articoli 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri predeterminati dalla commissione di mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire un ordine di priorità.

Le assegnazioni dei predetti posteggi non possono avere una durata superiore ad anni 7, salvo rinnovo.

Il canone per l'uso di ciascun posteggio, è stabilito dallo ente gestore, sentita la commissione di mercato, e approvato dal comitato provinciale dei prezzi. Esso deve essere pagato a rate anticipate, la cui frequenza è fissata dall'ente gestore.

Le aree destinate ai produttori singoli o associati sono assegnate dal direttore del mercato ai richiedenti che dimostrano di appartenere alle corrispondenti categorie indicate all'art. 18, secondo il disposto dell'art. 21. A ciascuno di essi può essere assegnata un'area proporzionale all'entità della produzione dichiarata, sia a carattere fisso, sia a carattere saltuario. Le assegnazioni sono comunque valide soltanto per ciascun anno solare o parte di esso.

La tariffa per l'occupazione delle aree indicate nel comma precedente, stabilita con le modalità indicate all'art. 15, deve essere pagata anticipatamente.

Art. 26.

Carattere delle assegnazioni dei posteggi

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia fatta a persone fisiche essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge ed ai parenti entro il terzo grado.

La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle vendite nel mercato. In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persona avente i requisiti suddetti.

Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio intenda costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione del posteggio sia trasmessa alla società fino alla scadenza, rivolgendo regolare domanda all'ente gestore del mercato il quale, sentita la commissione di mercato, può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purchè questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia d'ordine fiscale sia d'ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del mercato, e purchè il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente regolamento e non vi ostino motivi di pubblico interesse.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.

Qualora l'assegnazione di un posteggio sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante e decade con il cessare della persona dalla carica, salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale. Tra la cessazione dall'incarico del rappresentante legale al quale il posteggio è intestato e la voltura al nuovo rappresentante, non può esserci soluzione di continuità nella gestione del posteggio.

Art. 27.

Gestione dei posteggi

Il posteggio deve essere gestito dall'intestatario dell'assegnazione o dalla persona di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa, in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da un parente entro il terzo grado avente i requisiti di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purchè sia in possesso dei requisiti sopra richiamati e non si renda responsabile delle infrazioni previste nell'ultimo comma del citato art. 3 della legge.

Gli assegnatari, per i rapporti con l'ente gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.

Art. 28.

Indicazioni sui posteggi

In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo

posteggio, il proprio nome, cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome ed indirizzo dell'intestatario.

Art. 29.
Uso dei posteggi

I posteggi ed i magazzini debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita. E' tassativamente vietato adibire i posteggi, i magazzini e tutte le altre aree a deposito di imballaggi vuoti.

L'ente gestore deve provvedere alla istituzione di un deposito di imballaggi, adeguato alle necessità del mercato, in zona situata ad opportuna distanza da esso.

Durante le ore di chiusura del mercato, nessuno deve rimanere nei posteggi o nei magazzini, salvo speciale permesso scritto rilasciato dal direttore del mercato, che impartirà le disposizioni del caso.

Non è consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 30.
Termine delle assegnazioni

Le assegnazioni dei posteggi cessano:

a) alla scadenza;

b) per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;

c) per fallimento dichiarato a carico dell'assegnatario:

d) per scioglimento della società assegnataria.

Art. 31.
Revoca delle assegnazioni

L'assegnazione del posteggio è revocata nei seguenti casi:

1) cessione totale o parziale del posteggio a terzi;

2) perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione alle vendite nel mercato;

3) inattività completa nel posteggio per trenta giorni consecutivi, o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dalla commissione di mercato;

4) accertate gravi scorrettezze commerciali;

5) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;

6) accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, salvo ogni altra azione civile o penale.

La commissione di mercato deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art. 32.
Riconsegna dei posteggi

Cessata o revocata l'assegnazione, i posteggi ed annessi debbono essere riconsegnati all'ente gestore liberi di persone e cose, entro i 15 giorni successivi alla cessazione o alla comunicazione di revoca.

In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della direzione del mercato ed a spese degli interessati.

L'assegnatario del posteggio è tenuto a rimborsare i danni arrecati al posteggio stesso.

Art. 33.
Calendario ed orario

Le operazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati nel calendario, redatto dall'ente gestore sentita la commissione di mercato.

L'orario delle vendite viene fissato dall'ente gestore con la procedura indicata nel comma precedente.

L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui all'art. 19.

Nell'orario di vendita sarà prevista anche l'apertura pomeridiana, salvo nei casi in cui l'ente gestore, sentita la commissione di mercato, ritenga tale apertura non conveniente in relazione alle situazioni locali.

L'orario di mercato deve essere tale da consentire agli operatori, oltre alle operazioni di vendita, anche quelle relative alla asportazione delle merci, sia di quelle vendute sia di quelle da trasferire fuori mercato, nonchè le contabilizzazioni indispensabili.

Il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Gli operatori all'ingrosso fuori del mercato dovranno osservare gli stessi orari di vendita e lo stesso calendario stabilito per il locale mercato all'ingrosso.

Art. 34.
Inizio e termine delle operazioni di vendita

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonchè delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

Art. 35.
Ingresso al mercato

Hanno libero accesso al mercato tutte le persone in possesso del documento di cui all'art. 22, i commercianti all'ingrosso muniti del certificato comprovante l'iscrizione nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè tutti i conferenti le derrate.

I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui all'art. 33.

Art. 36.
Ordine interno

E' vietato sia nel mercato sia nelle sue dipendenze:

a) ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;

b) attirare i compratori con grida o schiamazzi;

c) gettare su i luoghi di passaggio derrate avariate od altro;

d) introdurre cani;

e) sollecitare offerte o curare raccolta o sottoscrizioni quale che sia l'ente beneficiario;

f) tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine o la disciplina del mercato e delle contrattazioni.

Gli operatori del mercato ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo nulla osta del direttore.

Art. 37.
Pulizia dei posteggi

Gli assegnatari debbono curare che i posteggi e gli annessi (scale, magazzini, etc., di loro pertinenza) siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.

I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei posteggi, raccolti in appositi recipienti muniti di coperchio, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.

Art. 38.
Circolazione dei veicoli

I veicoli portanti prodotti destinati alla vendita in mercato hanno libero ingresso a cominciare dall'apertura del mercato stesso. I veicoli dei compratori possono essere ammessi dallo inizio delle operazioni di vendita, quando le condizioni di viabilità del mercato lo consentano.

La circolazione e la sosta dei veicoli, nonchè il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal direttore del mercato, con apposito ordine di servizio.

L'uso dei veicoli per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, è autorizzato dal direttore del mercato.

Le caratteristiche tecniche e di ingombro di tali mezzi debbono essere stabilite dall'ente gestore, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del mercato, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esso, nonchè la necessità di evitare i rumori molesti.

Il numero massimo dei predetti veicoli è fissato dall'ente gestore su proposta del direttore del mercato, sentiti la commissione di mercato e i rappresentanti dei facchini liberi.

Nell'interno del mercato i veicoli debbono procedere a passo d'uomo; quelli a traino animale debbono essere condotti a mano.

Art. 39.

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in mercato.

L'ente gestore provvede a fornire il mercato delle attrezzature necessarie.

Art. 40.

Vendite all'asta

La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica.

Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei, da parte di astatori iscritti all'albo di cui all'art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria di qualità ed il prezzo base della merce offerta.

Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente.

Se nessun aumento sia offerto sul prezzo base d'asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.

L'asta, di regola, deve essere effettuata con i sistemi meccanici, all'uopo installati nel mercato dall'ente gestore.

La provvigione spettante all'astatore è stabilita dalla commissione di mercato.

Art. 41.

Merce in vendita

La merce esposta nei posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo la diversa specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal mercato le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'ente gestore del mercato alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.

Art. 42.

Commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli

Per la classificazione, la calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E. si applicano le norme comunitarie; per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dal decreto ministeriale 7 agosto 1959.

Gli imballaggi contenenti prodotti ortofrutticoli debbono essere di peso non superiore al 15 per cento del peso del collo. Per il fogliame il peso dell'imballaggio non deve superare il 20 per cento del peso del collo.

Art. 43.

Strumenti di pesatura

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

a) mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;

b) perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;

c) bene in vista ai compratori.

Nulla è dovuto dal compratore per le operazioni di pesatura effettuate all'atto della vendita dal venditore o dal personale da lui incaricato.

Art. 44.

Norme per la vendita

Le vendite non effettuate a mezzo astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 27 e dai produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente regolamento o da loro dipendenti.

Le vendite si effettuano a tara merce, oppure a peso netto, a numero o a còllo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorchè essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purchè la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del venditore. Se dal controllo la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.

Art. 45.

Vendite per conto

I commissionari ed i mandatari ammessi ad operare nel mercato, devono esplicare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.

Ai commissionari e ai mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti e che, in ogni caso, non può superare il 10 per cento del prezzo di vendita.

La provvigione è comprensiva di tutte le spese di mercato, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fino alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonchè dello « star del credere ».

Il commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il committente.

Delle operazioni medesime il commissionario informerà il direttore del mercato e il committente.

I commissionari e i mandatari debbono presentare ai loro committenti o mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.

In ogni conto vendita deve risultare:

1) la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;

2) il prezzo di vendita;

3) il peso lordo o netto di ciascuna partita o collo venduti;

4) il netto ricavo da accreditare al committente o mandante.

I commissionari e mandatari debbono tenere a disposizione della direzione del mercato tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandanti.

Art. 46.

Certificazione per derrate non ammesse alle vendite o deperite

Gli operatori del mercato possono chiedere al direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.

Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al direttore del mercato; il quale, d'intesa con l'organo sanitario, eseguito l'accertamento, e sempre che il deterioramento non sia tale da impedire, agli effetti sanitari, la commerciabilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante il valore del deprezzamento.

Per le merci guaste e non più commestibili, il direttore rilascia un certificato comprovante la dispersione, con riferimento all'ordine dell'organo sanitario.

L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.

Art. 47.

Derrate affidate alla direzione del mercato

Il direttore del mercato provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonchè della Cassa di mercato ed in conformità delle norme stabilite dalla commissione di mercato, alla vendita:

a) delle derrate affidate alla direzione per la vendita;

b) delle derrate pervenute nel mercato all'indirizzo dei commercianti, commissionari o mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonchè di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla direzione del mercato o irreperibili;

c) delle derrate che, su denuncia dell'organo sanitario addetto al mercato, risultino in via di deterioramento e che, nonostante la diffida del direttore del mercato, non vengano immesse alla vendita.

I commissionari, i mandatari e la cassa di mercato sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dall'ente gestore e dalla direzione del mercato.

I commissionari e i mandatari debbono versare nello stesso giorno delle vendite alla cassa di mercato, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il ricavo netto delle anzidette vendite.

L'ente gestore del mercato non assume alcuna responsabilità, diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i produttori, speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.

Art. 48.

Provvedimenti disciplinari e amministrativi

Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del mercato, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatesi durante il periodo dell'assegnazione:

a) diffida (verbale o scritta) o sospensione dei colpevoli da ogni attività nel mercato, per un periodo massimo di tre giorni, da parte del direttore;

b) sospensione da ogni attività nel mercato per la durata massima di tre mesi, deliberata dalla commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo o, in caso grave ed urgente, dal direttore del mercato;

c) revoca dell'assegnazione del posteggio per i motivi di cui all'art. 31 del presente regolamento.

I provvedimenti di sospensione per periodi superiori a tre giorni, deliberati dal direttore, debbono essere immediatamente comunicati alla commissione di mercato e perdono ogni efficacia se non sono ratificati entro tre giorni.

Art. 49.

Il regolamento di ciascun mercato all'ingrosso è adottato con deliberazione dell'ente che lo ha istituito, sentita la relativa commissione di mercato, ed approvato dal prefetto.

Copia del regolamento deve essere, entro quindici giorni dalla sua approvazione, trasmessa al Ministero dell'industria, commercio e artigianato, per gli eventuali provvedimenti di cui all'ultimo comma dell'art. 9 della legge 25 marzo 1959, n. 125.

I regolamenti di ciascun mercato dovranno essere uniformati alle norme del presente regolamento-tipo entro sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Visto, *il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(8171)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1970.

Istituzione del quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 442, che detta norme per il conseguimento della laurea con valore abilitante;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A partire dall'anno accademico 1969-70, può essere istituito presso le università che ne faranno richiesta ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge 12 marzo 1968, n. 442, il quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante.

Art. 2.

Ogni anno, nel mese di ottobre e su richiesta delle singole università, il Ministero stabilirà il numero degli studenti, che possono essere ammessi a frequentare il suddetto quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante.

Art. 3.

Coloro che sono stati ammessi a frequentare il quinto anno di corso per il conseguimento del diploma di laurea con valore abilitante all'insegnamento nella scuola media seguono il tirocinio guidato di cui all'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442, congiuntamente negli istituti delle facoltà e in scuole medie statali della città sede della facoltà stessa.

Le scuole medie di cui al precedente comma sono scelte dal provveditore agli studi, d'intesa con il comitato interfacoltà di cui all'8° comma dell'art. 2 della legge 12 marzo 1968, n. 442.

Art. 4.

Il comitato interfacoltà di cui all'art. 2, comma nono della legge 12 marzo 1968, n. 442, comunicherà al provveditore agli studi, entro il 30 novembre di ciascun anno, l'elenco degli studenti, distinti per facoltà, ammessi a frequentare il quinto anno di corso, con l'indicazione dei rispettivi indirizzi.

Il provveditore agli studi suddividerà in gruppi i tirocinanti di ciascuna facoltà o assegnerà ciascun gruppo a una delle scuole medie prescelte quale sede del tirocinio, tenendo conto, per quanto possibile, della dislocazione della scuola in rapporto all'abilitazione di ciascun tirocinante.

Art. 5.

Il tirocinio guidato ha una durata complessiva di un minimo di almeno 50 ore annue presso le singole scuole medie e 40 ore presso gli istituti della facoltà, e si svolgerà nei mesi da gennaio a maggio.

Art. 6.

Presso il provveditore agli studi è costituita una commissione, composta dai presidi delle scuole prescelte, la quale manterrà contatti, mediante incontri periodici, con il comitato interfacoltà, di cui all'art. 2 comma nono, della legge 12 marzo 1968, n. 442, al quale riferirà, tramite un proprio componente all'uopo delegato, notizie sullo svolgimento delle attività di tirocinio.

Il programma annuale di attività che i tirocinanti dovranno svolgere verrà formulato dal consiglio di facoltà in accordo con la commissione dei presidi di cui sopra.

I tirocinanti assisteranno ad almeno due consigli di classe, seguiranno le attività di doposcuola, sperimenteranno l'uso dei sussidi audiovisivi, assisteranno alle lezioni svolte anche in classi di aggiornamento e differenziali, parteciperanno ad incontri di studio tra il personale ispettivo, direttivo e docente della scuola media sulla didattica delle materie letterarie, delle lingue straniere e della matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali. Tali incontri avranno luogo nelle scuole e saranno diretti, di volta in volta, da uno dei presidi componenti la commissione di cui sopra.

I tirocinanti dovranno inoltre svolgere presso gli istituti della facoltà, le seguenti attività volte ad approfondire, alla luce degli studi teorici seguiti nel quarto anno di corso universitario, le esperienze acquisite durante il tirocinio, esercitazioni-dibattito di metodologia dell'insegnamento ed esercitazioni di seminario bisettimanali lungo tutto l'arco dei cinque anni.

Art. 7.

A conclusione del corpo di tirocinio guidato i presidi compileranno per ciascun tirocinante del gruppo assegnato alla scuola media da essi diretta, un rapporto comprendente notizie sull'attività svolta, sulle capacità dimostrate in sede di esercitazioni, nonchè ogni altro elemento ritenuto utile a delineare le caratteristiche personali del tirocinante. Analogo rapporto dovrà essere redatto dal direttore dell'istituto della facoltà sotto il cui controllo si è svolto il tirocinio.

Art. 8.

Della commissione per gli esami della laurea abilitante sono chiamati a far parte il preside di cui al comma terzo del precedente art. 4, ed un insegnante di ruolo in una delle scuole medie in cui si è svolto il tirocinio.

Tale insegnante, durante gli esami di laurea, è dispensato dall'insegnamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1970

Il Ministro: MISASI

(8401)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Trigno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Trigno;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Trigno;

Visto il voto n. 2234/69, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970;

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 14 dicembre 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 10 gennaio 1955, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Trigno viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Trigno ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Campobasso: Castel Mauro, Civita Campomarano, Duronia, Montefalcone nel Sannio, Molise, Montemitro, Pietracupa, Roccavivara, Salcito, S. Angelo Limosano, San Felice, Torella del Sannio, Trivento.

Provincia di Isernia: Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel Verrino, Chiauci, Civitanova del Sannio, Frosolone, Pescolanciano, Pietrabbondante, Poggio Sannita, Sessano, Vastogirardi.

Provincia di Chieti: Carpineto Sinello, Carunchio, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza sul Trigno, Dogliola, Fraine, Furci, Liscia, Palmoli, Roccaspinalveti, Schiavi d'Abruzzo, San Buono, San Giovanni Lipioni, Torre Bruna, Tufillo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta* Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Pescara del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8344)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Modifica ed integrazione del perimetro del bacino imbrifero montano del Basso Tevere.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 959 e la legge 30 dicembre 1959, n. 1254;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, con il quale è stato determinato, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953,

n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra la confluenza del Nera e quella dell'Aniene esclusa;

Considerato che la Corte suprema di cassazione - Sezioni unite civili, con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965-15 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa dāta e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal tribunale superiore delle acque pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, sibbene tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per sè implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

Ritenuto che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla suprema Corte di cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra la confluenza del Nera e quella dell'Aniene esclusa;

Visto il voto n. 2234, reso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'adunanza del 13 febbraio 1970:

Sentito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 12 gennaio 1957, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 21 marzo 1957, è modificato ed integrato, ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254, nel senso che il bacino imbrifero montano del fiume Tevere nel tratto tra la confluenza del Nera e quella dell'Aniene esclusa (basso Tevere) viene delimitato come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 13 febbraio 1970 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del basso Tevere ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

Provincia di Viterbo: Viterbo, Soriano del Cimino, Canepina, Vallerano, Caprarola, Ronciglione.

Provincia di Roma: Nerola, Montorio Romano, Moricone, Monte Flavio, Palombara Sabina, S. Polo dei Cavalieri, S. Oreste.

Provincia di Terni: Narni, Stroncone, Frazione (2) di Otricoli, Calvi dell'Umbria.

Provincia di Rieti: Configni, Cottanello, Greccio, Contigliano, Vacone, Montasola, Montebuono, Torri in Sabina, Rieti, Casperia, Roccantica, Monte S. Giovanni in Sabina, Poggio Catino, Poggio Mirteto e frazione, Salisano, Mompeo, Casaprota, Montenero in Sabina, Poggio S. Lorenzo, Torricella in Sabina, Rocca Sinibalda, Monteleone Sabino, Toffia, Poggio Moiano, Colle di Tora, Scandriglia, Orvinio, Pozzaglia Sabino.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la sezione autonoma di Roma del servizio idrografico.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: LAURICELLA

(8340)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1970.

Trattamento economico del personale insegnante che presta la propria opera a tempo indeterminato nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e sue successive modificazioni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, che ha posto a carico del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura da stabilirsi anno per anno con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la spesa per il trattamento economico degli istruttori con rapporto di impiego a tempo indeterminato che, per almeno sette mesi l'anno e con un orario di insegnamento non inferiore a 12 ore settimanali, in caso di istruttori teorici, e a 24 ore settimanali, in caso di istruttori pratici o di aiuto-istruttori, prestano la loro opera nei corsi di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni;

Considerato che, nel corso dell'anno addestrativo 1969-1970, a tutti gli istruttori teorici e pratici dei corsi sovvenzionati con il « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, è stato già corrisposto, a carico del fondo stesso, il trattamento economico previsto dalla circolare n. 18 del 27 giugno 1969;

Decreta:

Per il periodo intercorrente tra il termine dell'anno addestrativo 1969-70 e l'inizio dell'anno addestrativo 1970-71, la spesa per il trattamento economico degli istruttori che prestano la propria opera nei corsi previsti dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, e che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1970, n. 35, viene assunta dal « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », nella misura del 96 % del trattamento economico mensile, ivi compresi gli oneri sociali, mediamente fruito dagli istruttori stessi, ai sensi della circolare n. 18 del 27 giugno 1969, nei mesi dell'anno addestrativo 1969-70 in cui hanno prestato attività didattica nei corsi sopra specificati.

La spesa di cui al comma precedente farà carico al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori », Gestione principale, per l'esercizio finanziario 1970-71 e sarà imputata al cap. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8301)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1970, il comune di Conflenti (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.024.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8356)

Autorizzazione al comune di Nemi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 20 agosto 1970, il comune di Nemi (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.416.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945. n. 51

(8357)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in territorio della provincia di Modena

Con decreto ministeriale 10 agosto 1970, ai sensi dell'art. 23 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, nel territorio della provincia, alla « Tortora dal collare orientale » è vietato fino al 1° gennaio 1973.

(8264)

Importi dell'integrazione di prezzo ai semi di colza, ravizzone e girasole - Campagna di commercializzazione 1969-1970

Dal 20 aprile 1970 al 26 aprile 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,780, per girasole U.C. 6,979.

Dal 27 aprile 1970 al 30 aprile 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,005, per girasole U.C. 6,367.

Dal 1 maggio 1970 al 6 maggio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,880, per girasole U.C. 6,200.

Dal 7 maggio 1970 al 13 maggio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,880, per girasole U.C. 5,693.

Dal 14 maggio 1970 al 20 maggio 1970 per colza e ravizzone U.C. 8,180, per girasole U.C. 6,040.

Dal 21 maggio 1970 al 25 maggio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,930, per girasole U.C. 5,884.

Dal 26 maggio 1970 al 31 maggio 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,257, per girasole U.C. 4,729.

Dal 1 giugno 1970 al 7 giugno 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,257, per girasole U.C. 4,325.

Dall'8 giugno 1970 al 14 giugno 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,088, per girasole U.C. 4,504.

Dal 15 giugno 1970 al 21 giugno 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,088, per girasole U.C. 4,768.

Dal 22 giugno 1970 al 28 giugno 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,198, per girasole U.C. 4,768.

Dal 29 giugno 1970 al 30 giugno 1970 per colza e ravizzone U.C. 7,320, per girasole U.C. 4,999.

Dal 1 luglio 1970 al 5 luglio 1970 per colza e ravizzone U.C. 6,070, per girasole U.C. 4,999.

Dal 6 luglio 1970 al 12 luglio 1970 per colza e ravizzone U.C. 6,070, per girasole U.C. 4,999.

Dal 13 luglio 1970 al 19 luglio 1970 per colza e ravizzone U.C. 5,820, per girasole U.C. 4,775.

N.B.-U.C. uguale unità di conto - 1 unità di conto uguale L. 625.

(8265)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 6 luglio 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Armonia, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 22 giugno 1963, rep. 14909;

2) Luce Nostra, già G. Marconi, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 3 settembre 1963, rep. 15998;

3) Morando Universal, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 20 settembre 1963, rep. 16240;

4) Chiaro di Luna, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 7 dicembre 1963, rep. 17103;

5) Edil Serena, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 3 giugno 1963, rep. 14683;

6) Edil Concordia, con sede in Asti, costituita per rogito Giazzi in data 7 giugno 1963, rep. 14753;

7) Edil Settebello, con sede in Asti, costituita per rogito Krieg in data 27 marzo 1963, rep. 35699;

8) Allevatori Bestiame - S.C.A.B., con sede in Asti, costituita per rogito Venturini in data 8 febbraio 1959, rep. 23329-10756;

9) Edil - Baita Alpina, con sede in Asti, costituita per rogito Massano in data 27 ottobre 1957, rep. 7108;

10) Edil - dipendenti comunali di Canelli, con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 8 agosto 1964, rep. 9776/3537;

11) Grande successo, con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Giazzi in data 16 febbraio 1964, rep. 17695;

12) Edil Amici di Canelli, con sede in Canelli (Asti), costituita per rogito Parone in data 12 dicembre 1963, rep. 9064/3353;

13) agricola e di consumo pel mandamento di Benevagenna, con sede in Benevagenna (Cuneo), costituita per rogito Reyneri in data 30 maggio 1920, rep. 4251;

14) lavoratori della terra, con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 1° agosto 1920, rep. 5158/4104;

15) agricola di consumo arti mestieri di Ceva, con sede in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Masenti in data 17 aprile 1921, rep. 5473/4363;

16) unione consumatori di Garessio, con sede in Garessio (Cuneo), costituita per rogito Bertolotti in data 12 agosto 1919, rep. 9675/8584;

17) di consumo di Lisio, con sede in Lisio (Cuneo), costituita per rogito Piano 20 luglio 1919, rep. 1490/1309;

18) Monregalese viti americane, con sede in Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Perotti in data 6 aprile 1920, rep. 9337/6218;

19) di consumo agricoltori Montaldesi, con sede in Montaldo di Mondovì (Cuneo), costituita per rogito Piano in data 3 giugno 1920, rep. 1729/1522;

20) edil Pro Domo Nova, con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 2 novembre 1964, rep. 30913;

21) edil Domus Serena, con sede in Novara, costituita per rogito Lilloni in data 19 giugno 1964, rep. 8;

22) edil - Il Focolare, con sede in Novara, costituita per rogito Corsico in data 6 luglio 1948, rep. 10570;

23) edil La Desiderata, con sede in Novara, costituita per rogito Barberi in data 3 dicembre 1963, rep. 63221;

24) edil Il Focolare, con sede in Novara, costituita per rogito Bellezza in data 11 gennaio 1965, rep. 31414;

25) edil - Sant'Alberto, con sede in Novara, costituita per rogito Cafagno in data 8 aprile 1964, rep. 17755;

26) edilizia popolare Arona, con sede in Arona (Novara), costituita per rogito Manfredini in data 9 aprile 1954, rep. 1316;

27) edilizia San Luigi, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 21 giugno 1957, rep. 8814;

28) edil - Villa Lucens, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Macrì in data 2 ottobre 1958, rep. 11479;

29) edil Sacro Cuore di Gesù, con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito Polimeni in data 25 giugno 1955, rep. 9349;

30) edil Matauria, con sede in Gioia Tauro (Reggio Calabria), costituita per rogito Porchi in data 8 giugno 1956, rep. 3612.

(8254)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° giugno 1970 al 30 giugno 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. nn. 890/70, 1000/70 e 1115/70 all'esportazione verso Paesi terzi degli alimenti composti per animali della voce n. ex 23.07 previste:
— all'art. 1, lettera d) del Regolamento comunitario n. 120/67 (Tabella A);
— all'art. 1, lettera g) del Regolamento comunitario n. 804/68 (Tabella B).

TABELLA *A*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati e zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B e prodotti lattiero-caseari (delle voci o sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02-A e 17.05-A):	
	- il cui tenore, in peso, in latte in polvere (1) è inferiore al 50% ed il cui tenore in peso in prodotti cerealicoli (2) è:	
	- - superiore al 5% ed inferiore o uguale al 15%	0,342
	- - superiore al 15% ed inferiore o uguale al 30%	0,856
	- - superiore al 30% ed inferiore o uguale al 50%	1,540
	- - superiore al 50% ed inferiore o uguale al 65%	2,053
	- - superiore al 65%	2,567

(1) Latte scremato in polvere di cui alla sottovoce 04.02-A-II-b-1.
(1) Sono considerati prodotti cerealicoli, i prodotti ripresi al Capitolo 10 ed alle voci 11.01 ed 11.02 (eccezione fatta per la sottovoce 11.02-F) della tariffa doganale.

TABELLA *B*

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nella alimentazione degli animali:	
	ex B. altri, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero-caseari, esclusi gli alimenti composti speciali (I):	
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:	
	a. non contenenti amido o fecola od aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:	
	ex 3. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-I, della tariffa doganale uguale o superiore a 50% ed inferiore al 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 60%	7,15
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 60% ed inferiore o uguale a 70%	8,53
	cc. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 70%	9,90
	ex 4. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere di cui alla sottovoce ex 04.02-A-II-b-I, della tariffa doganale uguale o superiore a 75%:	
	aa. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere inferiore o uguale a 80%	10,59
	bb. aventi tenore, in peso, di latte scremato in polvere superiore a 80%	11,28

(1) Sono considerati alimenti composti speciali gli alimenti che contengono:
a) latte scremato in polvere;
b) farina di pesce e
c) carbone attivo oppure una miscela di giallo di tartrazina (F. 102) e Blu brevettato V (E 131) oppure del rosso di cocciniglia A (E 124), oppure Blu brevettato V (E 131).

(7597)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 20 maggio 1970 al 25 giugno 1970 a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 904/70, n. 916/70, n. 976/70, n. 1051/70, n. 1098/70 e n. 1141/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a) (2)	44,00
	- il Regno Unito	46,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	39,00
	- gli altri paesi terzi	47,00
10.01 B	Frumento duro	36,50
10.02	Segala	47,50
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	51,75
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	43,50
	- gli altri paesi terzi	46,80
10.04	Avena	26,94
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	28,25
	- gli altri paesi terzi	32,90
10.07 B	Miglio	19,95
10.07 C	Sorgo - durra	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera	35,75
	- gli altri paesi terzi	36,75
11.01 A	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,65
	- la zona III (3)	92,65
	- la zona IV (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,45
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,75

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
11.01-A (segue)	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV (3)	78,25
	- gli altri paesi terzi	69,65
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,75
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	59,25
11.01 B	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,40
	- tenore di ceneri da 1801 a 2000	28,40
11.02 A I a	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	89,75
	- la zona IV b) (3)	92,55
	- gli altri paesi terzi	82,15
11.02 A I b	Semole e semolini di grano tenero:	
	tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,65
	- la zona IV b) (3)	90,65
	- gli altri paesi terzi	82,15

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica araba unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(7408)

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° luglio 1970 al 30 settembre 1970 all'importazione da Paesi terzi di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 1059/69).

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (e) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.04		Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao:					
		B. gomme da masticare del genere « chewing-gum », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	04	I. inferiore al 60% . .	11,4	6.125	23	—	—
	07	II. uguale o superiore al 60% . . .	11,4	7.338	23	—	—
	11	C. preparazione detta « cioccolato bianco » (b) .	16	11.969	27	4.688	—
		D. altri (c):					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	550	27	zero	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	17	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	16	2.694	27	2.606	—
	21	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%	16	3.781	27	3.644	—
		3. uguale o superiore al 40% e inferiore al 50%:					
	24	aa. non contenenti amido o fecola	16	4.863	27	4.688	—
	27	bb. altri	16	6.431	27	4.688	—
	31	4. uguale o superiore al 50% e inferiore al 60%	16	5.925	27	5.731	—
	34	5. uguale o superiore al 60% e inferiore al 70%	16	6.925	27	6.769	—
	37	6. uguale o superiore al 70% e inferiore all'80%	16	7.925	27	7.813	—
	41	7. uguale o superiore all'80% e inferiore al 90%	16	8.900	27	8.856	—
	44	8. uguale o superiore al 90%	16	9.894	27	9.894	—
		II. non nominati:					
	46	a) non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16	7.688	27	zero	—
		b) aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	48	1. uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%	16	9.975	27	2.606	—
	50	2. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%	16	11.581	27	4.169	—
	51	3. uguale o superiore al 50% e inferiore al 70%	16	11.800	27	6.250	—
	54	4. uguale o superiore al 70%	16	11.244	27	8.331	—
18.06		Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
		A. cacao in polvere, semplicemente zuccherato con aggiunta di saccarosio, avente tenore, in peso, di saccarosio:					
	01	I. inferiore al 65%	16	6.250	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 65% e inferiore all'80%	16	7.813	—	—	—
	07	III. uguale o superiore all'80%	16	10.419	—	—	—
		B. gelati:					
	11	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3% di materie grasse provenienti dal latte . . .	16,1	4.756	27	2.606	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	14	a. uguale o superiore al 3% e inferiore al 7% .	16,1	10.456	27	2.081	—
	17	b. uguale o superiore al 7%	16,1	14.825	27	2.081	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
18.06 (segue)		C. cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao (b):					
	21	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	16,1	8.231	27	—	zero
		II. altri:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	24	1. inferiore al 50% .	16,1	4.688	27	4.688	—
	27	2. uguale o superiore al 50% .	16,1	5.731	27	5.731	—
		b. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	31	1. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 3%	16,1	9.731	27	5.731	—
	34	2. uguale o superiore al 3% e inferiore al 4,5%	16,1	11.556	27	5.731	—
	37	3. uguale o superiore al 4,5% e inferiore al 6%	16,1	13.219	27	5.206	—
	41	4. uguale o superiore al 6% . . .	16,1	15.400	27	5.206	—
		D. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g .	16,1	16.094	27	1.044	—
	47	b. altre . . .	19	16.094	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore o uguale al 6,5%:					
	51	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . .	16,1	11.031	27	5.206	—
	54	2. altre	19	11.031	—	—	—
		b. superiore al 6,5% e inferiore al 26%:					
	57	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g . .	16,1	31.988	—	—	—
		2. altre:					
	58	aa. preparazioni per la fabbricazione della cioccolata e di prodotti di cioccolata, dette « chocolate milk crumb », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte superiore al 6,5% ed inferiore all'11%, aventi tenore, in peso, di cacao superiore al 6,5% ed inferiore al 15% e aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) superiore al 50% ed inferiore al 60%, presentate in pezzi irregolari .	19	18.106	27	5.731	—
	59	bb. non nominate . . .	19	31.988	—	—	—
		c. uguale o superiore al 26%:					
	64	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	16,1	Vedasi regime delle voci 21.07-F da VI a IX	—	—	—
		2. altre	19		—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.01		Estratti di malto:					
	01	A. aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore al 90 %	11	5.800	—	—	—
	04	B. altri	11	4.725	—	—	—
19.02		Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 %, in peso:					
	01	A. contenenti estratti di malto e aventi tenore, in peso, di zuccheri riduttori (calcolati in maltosio) uguale o superiore al 30 %	14,4	6.481	—	—	—
		B. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola inferiore al 14 %:					
	04	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	869	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	07	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 60 %	14,4	5.556	—	—	—
	11	bb. uguale o superiore al 60 %	14,4	9.200	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 14 % e inferiore al 32 %:					
	14	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	1.738	—	—	—
	17	2. altre	14,4	6.750	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	2.144	—	—	—
	24	2. altre	14,4	3.669	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 45 % e inferiore al 65 %:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	3.744	—	—	—
	31	2. altre	14,4	3.806	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65 % e inferiore all'80 %:					
	35	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	5.731	—	—	—
	38	2. altre	14,4	6.775	—	—	—
		f. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'80 % e inferiore all'85 %:					
	39	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	14,4	375	—	—	—
	40	2. altre	14,4	6.775	—	—	—
	43	g. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore all'85 %	14,4	519	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT: Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.02 (segue)		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	44	a. uguale o superiore all'1,5% e inferiore al 5%	14,4	10.581	—	—	—
	47	b. uguale o superiore al 5% . . .	14,4	14.831	—	—	—
19.03		Paste alimentari (c):					
	01	A. contenenti uova . .	14,1	5.844	—	—	—
		B. altre:					
	04	I. non contenenti farina o semolino di grano tenero	14,1	5.844	—	—	—
	07	II. non nominate	14,1	5.825	—	—	—
19.04	00	Tapioca, compresa quella di fecola di patate (b) .	12,1	519	—	—	—
19.05		Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura:					
		« Puffed rice, Corn-flakes » e simili:					
	01	A. a base di granoturco . .	10	4.231	—	—	—
	04	B. a base di riso .	10	10.619	—	—	—
	07	C. altri	10	7.719	—	—	—
19.06	00	Ostie, capsule per medicamenti, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	11	1.775	—	—	—
19.07		Pane, biscotto di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta:					
	01	A. pane croccante detto « Knäckebrot »	10	3.806	24	—	4.463
	04	B. pane azzimo (Mazoth)	10	5.838	20	—	4.175
	07	C. pane di glutine per diabetici . .	19,5	14.244	—	—	—
		D. altri, aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	11	I. inferiore al 50% .	19	2.606	—	—	—
	14	II. uguale o superiore al 50% . .	19	4.619	—	—	—
19.08		Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione:					
		A. preparazioni dette « pan pepato », aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	01	I. inferiore al 30% . . .	19,4	5.219	—	—	—
	04	II. uguale o superiore al 30% e inferiore al 50% .	19,4	6.650	—	—	—
	07	III. uguale o superiore al 50%	19,4	8.081	—	—	—
		B. altri:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola, aventi tenore in peso di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	11	a. inferiore al 70% . .	19,4	5.206	35	5.206	—
	14	b. uguale o superiore al 70% .	19,4	9.375	35	9.375	—
		II. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%:					
	17	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	19	1.944	30	—	1.394

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (c)	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 30%:					
	21	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19,4	4.550	35	2.606	—
	24	2. altri	19,4	16.644	35	2.606	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 40%:					
	27	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19,4	5.594	35	3.644	—
	31	2. altri	19,4	17.688	35	3.644	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 40%:					
	34	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19,4	7.156	35	5.206	—
	37	2. altri	19,4	19.250	35	5.206	—
		III. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 32% e inferiore al 50%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	41	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19	3.406	30	—	2.438
	44	2. altri .	19	18.525	30	—	2.438
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 20%:					
	47	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19,4	4.969	35	1.563	—
	51	2. altri .	19,4	179063	35	1.563	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 20%:					
	54	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dal latte . .	19,4	7.569	35	4.169	—
	57	2. altri .	19,4	21.438	35	3.644	—
		IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 50% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	61	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5% di materie grasse provenienti dai latte	19	4.863	30	—	3.481
	64	2. altri	19	12.925	30	—	3.481

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.08 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	67	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte	19,4	5.938	35	1.563	—
	71	2. altri	19,4	17.200	35	1.044	—
		V. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore al 65%:					
	74	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	19	5.838	30	—	4.175
	77	b. altri	19,4	6.394	35	1.044	—
21.01		Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti:					
		A. cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè:					
	04	II. altri	11,5	4.075	—	—	—
		B. estratti:					
	11	II. altri	14	7.281	—	—	—
21.06		Lieviti naturali, vivi o morti; lieviti artificiali preparati:					
		A. Lieviti nautrali vivi:					
		II. lieviti di panificazione:					
	04	a. secchi	17,8	zero	—	—	—
	07	b. altri	17,8	zero	—	—	—
21.07		Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove (c):					
		A. cereali in semi o in spighe, precotti o altrimenti preparati:					
	001	I. granturco	16,1	1.988	—	—	—
	004	II. riso	16,1	10.619	—	—	—
	007	III. altri	16,1	6.088	—	—	—
		B. paste alimentari non ripiene, cotte; paste alimentari ripiene:					
	011	I. paste alimentari non ripiene, cotte	16,1	2.306	—	—	—
		II. paste alimentari ripiene:					
	014	a. cotte	16,1	1.438	—	—	—
	017	b. altre	16,1	4.056	—	—	—
		C. gelati:					
	021	I. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 3 % di materie grasse provenienti dal latte . . .	16,1	4.756	—	—	—
		II. aventi tenore in peso di materie grasse provenienti dal latte:					
	024	a. uguale o superiore al 3 % e inferiore al 7 % .	16,1	10.456	—	—	—
	027	b. uguale o superiore al 7 %	16,1	14.825	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Dazio consolidato in sede GATT. Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		D. iogurt preparati; latti in polvere preparati per l'alimentazione dei fanciulli o per usi dietetici o culinari:					
		I. Iogurt preparati:					
		a. in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	031	1. inferiore all'1,5 %	16,1	19.350	—	—	—
	034	2. uguale o superiore all'1,5 % .	16,1	32.769	—	—	—
		b. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	037	1. inferiore all'1,5 %	16,1	1.719	—	—	—
	041	2. uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 4 %	16,1	4.006	—	—	—
	044	3. uguale o superiore al 4 % .	16,1	29.125	—	—	—
		II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. inferiore all'1,5 % e aventi tenore, in peso, di proteine dei latte (tenore di azoto x 6,38):					
	047	1. inferiore al 40 %	16,1	21.500	—	—	—
	051	2. uguale o superiore al 40 % e inferiore al 55 %	16,1	31.175	—	—	—
	054	3. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %	16,1	39.775	—	—	—
	057	4. uguale o superiore al 70 % .	16,1	56.975	—	—	—
	061	b. uguale o superiore all'1,5 %	16,1	36.406	—	—	—
	064	E. preparazioni dette «fondute»	16,1 (f)	21.844 (f)	—	—	—
		F. altre:					
		I. non contenenti o contenenti, in peso, meno dell'1,5 % di materie grasse provenienti dal latte:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	071	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	1.944	—	—	—
	074	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	2.919	—	—	—
	077	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	3.894	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	081	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	1.456	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	084	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	2.988	—	—	—
	087	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	3.963	—	—	—
	091	cc. uguale o superiore al 45 % .	16,1	4.931	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	094	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola .	16,1	2.606	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	097	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	4.550	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)	101	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	5.525	—	—	—
	104	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	6.250	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30 % e inferiore al 50 %:					
	107	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	4.688	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	111	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	6.631	—	—	—
	114	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	7.363	—	—	—
		e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50 % e inferiore all'85 %:					
	117	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	8.331	—	—	—
	121	2. altre	16,1	9.306	—	—	—
	124	f. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore all'85 %	16,1	9.894	—	—	—
		II. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'1,5 % e inferiore al 6 %:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	127	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	7.281	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	131	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	9.225	—	—	—
	134	bb. uguale o superiore al 32 % e inferiore al 45 %	16,1	10.200	—	—	—
	137	cc. uguale o superiore al 45 %	16,1	11.175	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5 % e inferiore al 15 %:					
	141	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	8.738	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	144	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	10.269	—	—	—
	147	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	11.244	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15 % e inferiore al 30 %:					
	151	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di amido o di fecola	16,1	9.888	—	—	—
		2. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola:					
	154	aa. uguale o superiore al 5 % e inferiore al 32 %	16,1	11.831	—	—	—
	157	bb. uguale o superiore al 32 %	16,1	12.563	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	161	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	11.969	—	—	—
	164	2. altre	16,1	13.669	—	—	—
	167	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50% .	16,1	15.094	—	—	—
		III. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 6% e inferiore al 12%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	171	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	14.563	—	—	—
		2. aventi tenore in peso di amido o di fecola:					
	174	aa. uguale o superiore al 5% e inferiore al 32%	16,1	16.506	—	—	—
	177	bb. uguale o superiore al 32% .	16,1	17.481	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	181	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	16,1	16.019	—	—	—
	184	2. altre . .	16,1	17.550	—	—	—
		c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% e inferiore al 30%:					
	187	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . . .	16,1	17.169	—	—	—
	191	2. altre . .	16,1	18.869	—	—	—
		d. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 30% e inferiore al 50%:					
	194	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola	16,1	19.250	—	—	—
	197	2. altre	16,1	19.981	—	—	—
	201	e. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 50%	16,1	20.813	—	—	—
		IV. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio:					
	204	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	16,1	21.844	—	—	—
	207	2. altre	16,1	23.788	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 15%:					
	211	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	23.300	—	—	—
	214	2. altre	16,1	24.550	—	—	—
	217	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 15% .	16,1	24.450	—	—	—
		V. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 18% e inferiore al 26%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	221	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	32.769	—	—	—
	224	2. altre	16,1	33.250	—	—	—
	227	b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% . . .	16,1	33.806	—	—	—
		VI. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 26% e inferiore al 45%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	231	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	50.394	—	—	—
	234	2. altre	16,1	52.338	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5% e inferiore al 25%:					
	237	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	52.475	—	—	—
	241	2. altre	16,1	53.931	—	—	—
	244	c. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 25% .	16,1	55.075	—	—	—
		VII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 45% e inferiore al 65%:					
		a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):					
	247	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola .	16,1	77.600	—	—	—
	251	2. altre .	16,1	78.713	—	—	—
		b. aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore al 5%:					
	254	1. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5% di amido o di fecola . .	16,1	79.688	—	—	—
	257	2. altre . .	16,1	79.269	—	—	—

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Dazio ad valorem % (a) (b) (c) (d)	Dazio specifico in lire per 100 kg netti (a)	Dazio consolidato in sede GATT. Dazio ad valorem %	Diritti addizionali in lire per 100 kg netti: Zucchero (e)	Farina (e)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.07 (segue)		VIII. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 65 % e inferiore all'85 %:					
	261	a. non contenenti o contenenti, in peso, meno del 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) .	16,1	99.775	—	—	—
	264	b. altre . .	16,1	100.813	—	—	—
	267	IX. aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore all'85 % .	16,1	120.938	—	—	—
22.02		Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07:					
		B. altre aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte:					
	04	I. inferiore allo 0,2 % .	9,8	2.763	—	—	—
	07	II. uguale o superiore allo 0,2 % e inferiore al 2 %	9,8	3.225	—	—	—
	11	III. uguale o superiore al 2 % . . .	9,8	5.775	—	—	—
29.04		Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi:					
		C. polialcoli:					
	77	II. mannite	12	9.425	—	—	—
		III. sorbite:					
		a. in soluzione acquosa:					
	81	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite	12	475	—	—	—
	84	2. altra	9	2.825	—	—	—
		b. altra:					
	87	1. contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 %, in peso, calcolata sul tenore in sorbite . . .	12	675	—	—	—
		2. altra . . .	9	4.019	—	—	—
35.05		Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle di amido o di fecola:					
	01-04	A. destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti . .	17,9	519	—	—	—
		B. colle di destrina, di amido o di fecola, contenenti tali sostanze in misura:					
	07	I. inferiore al 25 %, in peso . .	13	zero	18	—	—
	11	II. uguale o superiore al 25 % e inferiore al 55 %,	13	263	18	—	—
	14	III. uguale o superiore al 55 % e inferiore all'80 %,	13	419	18	—	—
	17	IV. uguale o superiore all'80 %, in peso . .	13	519	18	—	—
38.12		Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili:					
		A. bozzime preparate e appretti preparati:					
		I. a base di sostanze amidacee, contenenti tali sostanze in misura:					
	01	a. inferiore al 55 %, in peso .	14	263	20	—	—
	04	b. uguale o superiore al 55 % e inferiore al 70 %,	14	363	20	—	—
	07	c. uguale o superiore al 70 % e inferiore all'83 %,	14	444	20	—	—
	11	d. uguale o superiore all'83 %, in peso	14	519	20	—	—

NOTE

(*a*) Per le merci disciplinate dal Regolamento C.E.E. n. 1059/69, per le quali è prevista una consolidazione in sede G.A.T.T., l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione del dazio consolidato in sede G.A.T.T., costituito dalla somma del dazio ad valorem e dei diritti addizionali (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*b*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dagli Stato africani e malgascio associati (SAMA) e dai Paesi e territori d'oltremare (PTOM), scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

Per le merci sottoindicate il dazio specifico non si applica:
— v.d. 17.04-C Preparazione detta « cioccolato bianco »
— v.d. 18.06-C Cioccolata e prodotti di cioccolata, anche ripieni; prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati a partire da prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao
— v.d. 19.04 Tapioca, compresa quella di fecola di patate.

(*c*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dalla Grecia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8). Per le merci sottolineate il dazio specifico si applica con la riduzione del 40 per cento:
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce 19.03 Paste alimentari
— voce ex 21.07 Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali.

(*d*) Il dazio ad valorem (colonna 4) non si applica alle merci originarie e provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, scortate dai prescritti documenti. A tali merci si applica il solo dazio specifico nella misura indicata nella colonna 5, o, se più favorevole, il dazio consolidato in sede G.A.T.T. (colonna 6 + colonna 7 + colonna 8).

(*e*) Il diritto addizionale sugli zuccheri (colonna 7) o sulla farina (colonna 8) può essere calcolato, a richiesta dell'importatore, sulla base del quantitativo di zuccheri diversi (calcolati in saccarosio) effettivamente contenuti o del quantitativo di farina corrispondente al tenore, in peso, di amido o di fecola della merce (Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 23 del 13 gennaio 1970, prot. n. 209/UTCD).

Ai fini di tale calcolo, gli importi da prendere in considerazione sono i seguenti:

Zucchero bianco	L.	10.419 per 100 kg.
Farina di grano tenero	L.	3.481 per 100 kg.
Farina di segala	L.	4.463 per 100 kg.

(*f*) Per le preparazioni denominate « fundute », aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte uguale o superiore al 12% e inferiore al 18%, fabbricate con formaggi fusi, per la cui fabbricazione sono stati utilizzati solamente Emmental e Gruviera, con aggiunta di vino bianco, acquavite di ciliege (kirsch), fecole e spezie, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 1 kg e accompagnate da un certificato riconosciuto dal Ministro per le Finanze, l'ammontare complessivo del dazio ad valorem e del dazio specifico (colonna 4 + colonna 5) non può superare l'importo di 35 u.c. (pari a lire 21.875) per 100 kg di merce.

AVVERTENZE

I) Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° maggio 1968 al 30 giugno 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 29 maggio 1970, devono essere apportate le seguenti modificazioni:

pag. 3445 colonna 3 v.d. 18.06-B-II-b leggere la denominazione delle merci come segue:
« b. uguale o superiore a 3% e inferiore a 7%, in peso ».

II) Nella tabella dei dazi applicabili dal 1° luglio 1968 al 31 luglio 1968 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 3 giugno 1970, deve essere apportata la seguente modificazione:

pag. 3535 nota (f) prima riga leggere « sottovoce 21.07-F » anzichè « sottovoce 21.07-E ».

(7442)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° luglio 1968 al 4 settembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 851/68, n. 852/68, n. 948/68, n. 1069/68, n. 1070/68, n. 1191/68, n. 1269/68, n. 1270/68, n. 1279/68 e n. 1293/68, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)					
		dal 1-7-68 al 11-7-68	dal 12-7-68 al 25-7-68	dal 26-7-68 al 21-8-68	22-8-68	dal 23-8-68 al 26-8-68	dal 27-8-68 al 4-9-68
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	B. altri:						
	I. zuccheri bianchi	17,57	17,47	17,55	zero	17,55	18,10
	II. zuccheri greggi	15,42 (1)	15,76 (1)	15,83 (1)	zero (1)	15,83 (1)	16,37 (1)
17.03	Melassi, anche decolorati .	zero	zero	zero	zero	zero	zero

(1) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrami di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8022)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso riservato per titoli a novantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo organico della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1038;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1460;

Visto il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e in particolare l'art. 16, il quale ha previsto, fra l'altro, che, nella prima applicazione della legge stessa, l'80 per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso per esami e per titoli, riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli ordinari e aggiunti delle segreterie universitarie che siano in possesso di diploma di istruzione media di 2° grado, nonchè agli appartenenti ai ruoli ordinari ed aggiunti di carriera esecutiva degli uffici amministrativi universitari sprovvisti del predetto diploma, purchè siano in possesso di quello di istruzione secondaria di primo grado e rivestano una qualifica non inferiore ad archivista o equiparata o abbiano, alla data del 1° novembre 1961, un'anzianità di servizio non inferiore a dieci anni, nonchè a coloro che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, riservato a coloro che si trovavano nelle condizioni previste dal citato art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visto l'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale, sostituendo il primo ed il secondo comma del citato art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, ha previsto, fra l'altro, che, nella prima applicazione di detta legge, il 40 per cento dei posti della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore sono conferiti mediante concorso speciale per titoli, riservato agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge stessa, del titolo di studio medio di secondo grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto, nonchè agli impiegati, in possesso dell'anzidetto titolo di studio, che nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari;

Visto l'art. 8 della citata legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale ha previsto l'inquadramento in ruoli aggiunti, di categoria corrispondente al titolo di studio posseduto, del personale inquadrato nei ruoli organici in carriere inferiori a quelle corrispondenti al predetto titolo di studio;

Visto l'art. 9 della medesima legge 5 giugno 1965, n. 698, il quale ha previsto determinate decorrenze da attribuire, ai soli fini della carriera, all'immissione nei ruoli speciali transitori, successivamente trasformati in ruoli aggiunti per effetto dell'art. 344 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32, la quale ha soppresso i ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerata la necessità, in seguito all'entrata in vigore delle predette norme, di modificare il citato decreto ministeriale 18 marzo 1963;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 18 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1963, registro n. 40, foglio n. 216, con il quale è stato indetto un concorso riservato per esami e per titoli a centonovantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie, è modificato nel senso indicato dagli articoli seguenti.

Art. 2.

E' indetto, in applicazione dell'art. 16 della legge 3 novembre 1961, n. 1255, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1965, n. 698, un concorso speciale per titoli a novantanove posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle segreterie universitarie.

Il concorso predetto è riservato:

a) agli impiegati del ruolo ordinario della carriera esecutiva delle segreterie universitarie che siano in possesso alla data di entrata in vigore della legge 3 novembre 1961, n. 1255, del titolo di studio medio di 2° grado ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto;

b) agli impiegati, in possesso del predetto titolo di studio medio di 2° grado, che, nella prima applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, sono stati inquadrati nel ruolo dei tecnici (gruppo *C*) ed assegnati a prestare servizio negli uffici amministrativi universitari.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere il godimento dei diritti politici;

c) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile;

d) avere l'idoneità fisica all'impiego;

e) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

I requisiti di cui al precedente art. 3, e i titoli che costituiscono oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito dal successivo art. 5; quelli, invece, che diano titolo a precedenza o preferenza nella nomina al posto, possono essere acquisiti anche dopo la scadenza del suddetto termine, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 7.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande predette potranno essere trasmesse al Ministero direttamente dagli interessati, oppure per il tramite delle università o degli istituti di istruzione universitaria, in entrambi i casi esse dovranno pervenire alla citata direzione generale, sotto pena di esclusione dal concorso, nel termine sopra indicato.

Coloro che, a suo tempo, produssero domanda di partecipazione al concorso per centonovantanove posti di vice segretario in prova indetto con decreto ministeriale 18 marzo 1963, e che intendono partecipare al presente concorso, debbono presentare una nuova domanda in tal senso.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) data e luogo di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle stesse;

e) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il loro domicilio e recapito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

l) in base a quale lettera del precedente art. 2 chiedono di partecipare al concorso.

La firma che gli aspiranti appongono in calce alla domanda deve essere vistata dal capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Ad ogni domanda deve essere allegata una dichiarazione, rilasciata dal capo dell'ufficio presso il quale presta servizio il concorrente, attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto.

Deve essere allegato, altresì, un « curriculum », redatto dai candidati in cinque copie, nel quale sia particolareggiatamente esposta l'attività svolta dai candidati medesimi presso le università, gli istituti di istruzione superiore e le altre pubbliche amministrazioni alle quali abbiano appartenuto.

Nel « curriculum » dovranno essere indicati, inoltre, gli studi compiuti, ed ogni altro titolo con cui i candidati ritengono di poter attestare la propria preparazione, la capacità e l'attitudine a svolgere le mansioni di collaborazione proprie della carriera di concetto di segreteria degli uffici amministrativi delle università e gli istituti di istruzione superiore.

Dovranno essere allegati, infine, i documenti che comprovino le dichiarazioni fatte dai candidati nel predetto « curriculum ».

Art. 6.

Il Ministero chiederà agli uffici da cui i candidati dipendono un particolareggiato rapporto, da cui risultino le mansioni effettivamente svolte, la qualità del servizio prestato, la operosità e il rendimento, le qualità intellettuali e morali, affinchè possano essere valutate dalla commissione esaminatrice la capacità, la preparazione professionale e l'attitudine dei candidati a svolgere compiti di collaborazione, sul piano amministrativo, con i funzionari della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Dal suddetto rapporto dovrà rilevarsi inequivocabilmente la effettiva durata del periodo durante il quale i candidati hanno prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto amministrativa.

Ai fini delle valutazioni di cui sopra saranno tenuti presenti dalla commissione anche le note di qualifica, i rapporti informativi ed i giudizi complessivi redatti dai competenti superiori gerarchici.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, che sarà nominata con successivo decreto, avrà a disposizione cento punti per la valutazione dei titoli dei singoli concorrenti.

La commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli, con determinazione dei relativi coefficienti.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla commissione ai titoli posseduti da ciascun candidato.

In detta graduatoria non saranno compresi i concorrenti che non raggiungeranno almeno sessanta punti su cento.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle vigenti disposizioni che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della precedenza o preferenza, debbono far pervenire i documenti attestanti i titoli stessi al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divi. IV, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento del relativo invito.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, direzione generale istruzione universitaria, divisione IV, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio, in carta bollata da L. 400, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciato dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella in cui scade il termine di presentazione delle domande, stabilito dal precedente art. 5;

b) titolo di studio, in originale o in copia autentica su carta bollata da L. 400, qualora non sia stato già prodotto ai fini di cui all'art. 6 del presente decreto;

c) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o medico condotto del comune, dal quale risulti che il candidato ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego di cui al presente concorso. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione può, in ogni caso, far sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di sua fiducia.

Art. 10.

I candidati compresi nella graduatoria degli idonei potranno conseguire la nomina in rapporto ai posti eventualmente non coperti in base ai risultati del concorso per esame speciale a cento posti di vice segretario in prova, previsto dallo art. 2 della citata legge 5 giugno 1965, n. 698.

Art. 11.

I vincitori del presente concorso, immessi nel ruolo della carriera di concetto delle segreterie universitarie e che abbiano maturato, nel ruolo di provenienza, un'anzianità di servizio di almeno dieci anni, conserveranno lo stesso coefficiente raggiunto nella carriera di provenienza con l'anzianità maturata nel coefficiente stesso.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 gennaio 1970

p. *Il Ministro*: ROSATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1970
Registro n. 63, *foglio n.* 279

(8181)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per la istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 - parte II - del 9-16 aprile 1970, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 gennaio 1970, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e del vincitore del concorso per titoli, integrato da un colloquio, per il conferimento di un posto di ispettore centrale di 2ª classe per l'istruzione secondaria di 1° grado, classica, scientifica e magistrale, tecnica e professionale, con speciale riferimento alle esigenze relative all'insegnamento dell'astronomia e navigazione.

(8156)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5589 del 9 ottobre 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto 2415 del 25 aprile 1969;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento del concorso a posti di sanitari condotti addetti al servizio dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultanti idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Partemi Luigi punti 61,657
2. Luccisano Girolamo . » 58,679
3. Speca Silvio » 57,413
4. Mercuri Amato » 56,731
5. Ramadori Giuseppe . » 54,875
6. De Angelis Icaro . . » 52,031
7. Leonetti Riccardo » 51,483
8. Spina Pietro » 50,549
9. Filabozzi Pio » 50,000
10. Notarangelo Luigi » 48,000
11. Ambrosi Saccone Luigi . . » 47,986
12. Davì Francesco . » 42,050
13. Valesi Penso Ettore . . » 42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Ascoli Piceno, addì 1° agosto 1970

Il medico provinciale: GIAMMIRO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2882 in data odierna, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967;

Visto l'elenco delle condotte indicato in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1967 per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Partemi Luigi: Grottammare;
2) Luccisano Girolamo: Montottone;
3) Speca Silvio: Monteleone di Fermo;
4) Spina Pietro: Massa Fermana.

Ascoli Piceno, addì 1° agosto 1970

(8267) *Il medico provinciale*: GIAMMIRO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 4371 e n. 4372 in data 20 aprile 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle candidate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1967;

Vista la rinunzia dell'ostetrica Zamolo Libera alla condotta ostetrica di Salento;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Zamolo Libera;

Considerato che l'ostetrica Pacelli Carmela Flora, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Pacelli Carmela Flora è dichiarata vincitrice del posto di ostetrica condotta del comune di Salento.

Il sindaco del comune di Salento è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 14 agosto 1970

Il medico provinciale: GALLO

(8296)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Sostituzione di un componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1280 in data 2 dicembre 1968, con il quale veniva indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di veterinario di 3ª classe nel comune di Roma;

Visto il successivo decreto n. 6198, in data 18 settembre 1969, con il quale veniva aumentato da tre a quattro il numero dei posti messi a concorso e veniva riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione;

Visto il decreto n. 1105 del 3 marzo 1970, con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Vista la raccomandata con la quale il prof. Arnaldo Marcato, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria, comunica di rinunciare, per ragioni personali, a far parte della commissione giudicatrice di detto concorso;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione del professor Arnaldo Marcato, per assicurare l'espletamento del concorso medesimo;

Vista l'accettazione del prof. Giuseppe Corsico, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Corsico, docente universitario di ruolo in anatomia patologica veterinaria, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 24 agosto 1970

Il veterinario provinciale: SALVI

(8393)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 1° giugno 1970, n. **10**.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1970.

(*Pubblicata nel Suppl. ord. al* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 9 *giugno* 1970)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione di tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla provincia ed il versamento alla cassa della provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzata l'accensione dei seguenti mutui passivi per l'importo di lire 1.500.000.000 da assumere al tasso non superiore al 9,5 % e da estinguere in non meno di 10 anni:

1) L. 400.000.000 per edilizia scolastica (Entrata cap. 321 - Uscita cap. 1008, 1015);

2) L. 675.000.000 per interventi nel campo delle abitazioni (Entrata cap. 322 - Uscita cap. 1040, 1046, 1060 per 300 milioni);

3) L. 317.000.000 per interventi nel campo della viabilità (Entrata cap. 323 - Uscita cap. 1110);

4) L. 108.000.000 per acquisto terreno e costruzione dell'ospedale psichiatrico provinciale (Entrata cap. 324 - Uscita cap. 1080).

Gli oneri derivanti dall'ammortamento ed interessi dei mutui autorizzati dal presente articolo sono previsti negli appositi stanziamenti della spesa dell'esercizio finanziario 1970 (cap. 420, 460, 640, 780 e 1330).

I mutui di cui sopra e quelli ancora da assumere in base alle precedenti leggi provinciali, possono essere contratti anche in cartelle o altri titoli negoziabili, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 14 dicembre 1958, n. 31.

Art. 3.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 giusta l'annesso stato di previsione della spesa (Tabella *B*).

Art. 4.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 21 febbraio 1962, n. 3, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 6.000.000 (capitolo 275).

Art. 5.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 151.000.000 (capitolo 975).

Art. 6.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 15 gennaio 1970, n. 3 (risanamento urbanistico), è autorizzato nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 200.000.000 (capitolo 1046).

Art. 7.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 6 agosto 1963, n. 9, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1970, il limite di impegno di lire 150.000.000 (capitolo 1170).

Art. 8.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della Entrata e della Spesa prevista per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1970 e cioè:

Entrate		
Fondi disponibili di precedenti bilanci (avanzo presunto esercizio 1969)	L.	405.000.000
Entrate tributarie	»	851.400.000
Entrate per compartecipazioni	»	13.523.359.000
Entrate extratributarie	»	976.723.255
Alienazione di beni e ammortamenti mutui	»	180.196.775
Assunzione di prestiti	»	1.500.000.000
Contabilità Speciali	»	1.280.140.000
Totale generale dell'entrata	L.	18.716.819.030
Uscite		
Spese correnti	L.	9.394.259.740
Spese in conto capitale	»	7.613.184.290
Rimborso prestiti	»	429.235.000
Contabilità Speciali	»	1.280.140.000
Totale generale della spesa	L.	18.716.819.030

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1970.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Visto, *il commissario del Governo nella Regione*
SCHIAVO

Il presidente della giunta provinciale: MAGNAGO

(8084)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.